

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6109 del 22/11/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SERRPO DI ZILIOLI MAURO PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLORNO (PR) VIA COPERMIO, 41 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 455/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6333 del 22/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 3957 del 05/07/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/117354 del 05/07/2023, presentata dalla Società SERRPO DI ZILIOLI MAURO, nella persona del Sig. Mauro Zilioli, Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Colorno (PR), Via Copermio, 41/A, CAP 43052, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "PRODUZIONE DI PIANTINE ORTICOLE NORMALI ED INNESTATE";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/119952 del 10/07/2023, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 31/07/2023 prot. n. 4672 (prot. Arpae PG/2023/132558 del 31/07/2023);

- l'istanza alla data del 31/07/2023 risulta correttamente presentata;

RILEVATO INOLTRE CHE a seguito dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Società ha fornito apposita dichiarazione;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/141248 del 16/08/2023:

- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/145867 del 28/08/2023, depositata agli atti;
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 57929 del 28/08/2023 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/147035 del 29/08/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni documentali fornite dalla Società e trasmesse dal SUAP con prot. n. 6173 del 06/10/2023 (Prot. Arpae PG/2023/169886 del 06/10/2023), trasmesse a seguito di richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2023/148918 del 01/09/2023 e sollecitate in data 04/10/2023 prot. n. PG/2023/148163;
- la richiesta di parere definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2023/171600 del 10/10/2023 e il successivo sollecito prot. n. PG/2023/186242 del 02/11/2023;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Colorno prot. 15559 del 09/11/2023, acquisito a protocollo Arpae PG/2023/190642 del 09/11/2023 (con allegato anche il parere di Arpae A.P.A. Ovest del 09/11/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO CHE per le emissioni in atmosfera:

1. l'attività industriale consiste nella "PRODUZIONE DI PIANTINE ORTICOLE NORMALI ED INNESTATE";
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
4. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONE E17 "CALDAIA civile a Metano"(potenzialità < 35 kW)**

CONSIDERATO CHE per gli scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato "*...Il ciclo produttivo, che si svolge solo nella prima metà dell'anno, non produce scarichi idrici, perché l'acqua utilizzata...viene interamente assorbita dal prodotto (piantine orticole normali ed innestate, germogliate da seme), coltivato senza spreco di acqua in eccedenza...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza

del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società SERRPO DI ZILIOLI MAURO, nella persona del Sig. Mauro Zilioli, Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Colorno (PR), Via Copermio, 41/A, CAP 43052, relativamente all'esercizio dell'attività di "PRODUZIONE DI PIANTINE ORTICOLE NORMALI ED INNESTATE", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Colorno prot. n. 15559 del 09/11/2023 (con anche allegato il parere di Arpae A.P.A. Ovest del 09/11/2023) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 40,7 KW".

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	140	giorni
Altezza minima:	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³

Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

EMISSIONE E02: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 58.15 KW"

EMISSIONE E03: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 58.15 KW"

EMISSIONE E04: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 58.15 KW"

EMISSIONE E05: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 58.15 KW"

EMISSIONE E06: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

EMISSIONE E07: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

EMISSIONE E08: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

EMISSIONE E09: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

(emissioni nuove)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	140	giorni
Altezza minima:	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

EMISSIONE E10: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

EMISSIONE E11: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

(emissioni nuove)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	140	giorni
Altezza minima:	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

EMISSIONE E12: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 93.04 KW"

EMISSIONE E13: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 112.11 KW"

EMISSIONE E14: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 112.11 KW"

EMISSIONE E15: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 315 KW"

EMISSIONE E16: - "GENERATORE GASOLIO Pot. 367 KW"

(emissioni nuove)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	140	giorni
Altezza minima:	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti relativi alle emissioni E01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16, si ritiene che il Gestore entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP debba comunicare la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Az. Agr. Serr. Po di Zilioli Mauro
Partita IVA/Codice fiscale:	01839630348
Sede legale:	via Copermio, 41/A, Comune di Colorno
Gestore:	Zilioli Mauro
Sede locale impianti:	via Copermio, 41/A, Comune di Colorno
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	PRODUZIONE DI PIANTINE ORTICOLE NORMALI ED INNESTATE
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Gasolio utilizzato (lt/anno)
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	140
Altezza media sbocco emissione:	4 m
Temperatura media emissioni:	373 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	143 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	1 433 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	573 Kg/anno

Biossido di carbonio (CO ₂):	731 350 Kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x):	487 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo

di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di

Colorno prot. 15559 del 09/11/2023 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 57929 del 28/08/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/25802

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0057929
DATA: 28/08/2023
OGGETTO: Pratica SUAP n° 455/2023. Richiesta nuova AUA per variazioni scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici in acque superficiali e emissioni in atmosfera - Colorno, frazione Copermio, n. 41/A - Ditta Serrpo Di Zilioli Mauro D.I. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0057929_2023_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Sodano Natalia	9B8D60FADD9A9AB85621725D93BCA89F 4586BF1603CBA380033F8D3377993449



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Pratica SUAP n° 455/2023. Richiesta nuova AUA per variazioni scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici in acque superficiali e emissioni in atmosfera - Colorno, frazione Copermio, n. 41/A - Ditta Serrpo Di Zilioli Mauro D.I. Parere.


La Ditta si occupa della produzione di piantine orticole normali ed innestate e da piantumare.

Il Titolare dell'impresa dichiara di non utilizzare sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 (Reg. CLP).

In merito alle emissioni in atmosfera, queste sono collegate a generatore a gasolio (E01-E14), ad una centrale termica (E15-E16) e ad una caldaia civile per gli uffici (E17); tutte le emissioni sono prive di impianti di abbattimento.

Il ciclo produttivo stagionale di questa attività agricola si svolge con operazioni manuali senza utilizzo di macchinari, l'unica macchina agricola presente in azienda è costituita da un piccolo trattore utilizzato occasionalmente per la movimentazione dei prodotti; si tratta pertanto di un'attività che in ragione del settore di appartenenza, della sua periodicità, del suo svolgimento e delle sue dotazioni, in relazione all'acustica ambientale, non necessita di provvedimento autorizzativo, per come previsto al capitolo 4, punto 4.1, dell'allegato 1, della DGR 1197/2020 in quanto non sono presenti macchinari fissi.

I sistemi di scarico idrico presenti nell'azienda sono due, uno per gli scarichi idrici dei servizi igienici interni alla costruzione prefabbricata in legno, convogliati nel punto di scarico S1, l'altro per gli scarichi idrici dei servizi igienici compresi nei due volumi mobili, allestiti per la prima metà dell'anno, quando si svolge il ciclo produttivo stagionale, convogliati nel punto di scarico S2; entrambi sono dotati di impianto di trattamento prima di terminare nel fosso posto a sinistra della strada provinciale SP 34 Padana Orientale. L'insediamento produttivo è quasi per intero privo di pavimentazioni e quindi non sono presenti acque reflue derivanti da dilavamento, infatti l'area esterna, quella non occupata dai volumi coperti, è inghiaia in corrispondenza dei percorsi dai quali si accede a questi ed in corrispondenza del limitrofo spazio di manovra e sosta per i mezzi posto in prossimità del cancello d'ingresso, tutto il resto dell'area esterna, la gran parte, è coperta da manto erboso naturale.



Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile ITAC Area Dott.ssa Natalia Sodano

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:

Elisa Mariani

Elisa Mariani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Prot. n°15559/2023

Colorno, 09/11/2023

Pratica SUAP n°455/2023

Spett.le

SUAP Unione Bassa Est Parmense

Suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

ARPAE S.A.C. (PR)

aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

SERRPO di Zilioli Mauro D.I.

pec@pec.serrpo.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta SERRPO di Zilioli Mauro D.I., per l'insediamento in Comune di Colorno, fraz. Copermio 41/A. CDS asincrona.

– TRASMISSIONE PARERI DI COMPETENZA.

Visto che la Ditta SERRPO di Zilioli Mauro D.I. ha presentato al S.U.A.P. (rif. Pratica 455/2023, prot.3954 del 05.07.2023) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di fraz. Copermio n.41/A in comune di Colorno;

Premesso che

- la procedura di AUA ricomprende il rilascio di diversi titoli ambientali come disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 59/2013;
- nello specifico, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue (art. 124 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006) e di carattere generale per gli impianti e le attività in deroga (art. 272 del D.L.vo n. 152/2006) e il nulla osta acustico (all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995) per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, sono competenza o richiedono l'espressione di parere da parte del Comune;

Vista la richiesta di parere di competenza (assunta al prot. dell'Ente n.11395 del 17.08.2023 unitamente alla documentazione allegata all'istanza sopra citata) in merito a:

- impatto acustico,
- emissioni in atmosfera,
- scarichi idrici;

➤ **MATRICE DI IMPATTO ACUSTICO**

Viste:

- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Direttiva "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art.11 c.1 della L.R. 15/2001" approvata con DGR 1197/2020, in particolare il cap. 4 c. 1 inerente ad attività agricole a carattere temporaneo, stagionale e che utilizzano macchinari mobili;



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Visto che la Ditta Serrpo presenta istanza di A.U.A. per produzione di piantine orticole normali ed innestate e da piantumare (agricola), senza utilizzo di macchinari fissi, a carattere temporaneo e stagionale;

Visto che non si rilevano motivi ostativi all'applicazione della sopra citata normativa sulla base delle dichiarazioni e documentazioni presentate dalla Ditta,

ai sensi dell'art.11 c.3 della Legge sopra citata l'attività in oggetto si intende in ogni caso autorizzata sotto gli aspetti dell'inquinamento acustico;

➤ MATRICE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto che trattasi di emissioni in atmosfera (collegate a generatore a gasolio (E01-E14), ad una centrale termica (E15-E16) e ad una caldaia civile per gli uffici (E17), e prive di impianti di abbattimento) relative ad attività agricola stagionale;

Visto che l'area dell'attività oggetto di istanza risulta così classificata negli strumenti urbanistici vigenti:

- P.S.C.: "territorio rurale" (Tav. 3), "ambiti ad alta vocazione agricola produttiva" (Tav. 4);
- R.U.E.: zona E tipo agricola e rurale - "Zona Agricola normale di tipo 2" (Tav. P5d, art. 33 delle N.T.A.),

Visto che le attività oggetto di istanza risultano compatibili con la destinazione urbanistica e le norme attuative vigenti,

nel rispetto dei diritti di terzi e delle normative di settore, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice di emissioni in atmosfera.

➤ MATRICE SCARICHI IDRICI:

Visto che trattasi di recapito in acque superficiali degli scarichi S1 e S2 assimilabili a domestici, in quanto provenienti esclusivamente da servizi igienici ad uso degli addetti e che il ciclo produttivo, per sua stessa natura, non produce scarichi idrici;

Chiesto parere ad ARAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con prot.11418 del 18.08.2023;

Assunte le integrazioni della ditta con prot. 13898 del 09.10.2023;

Visto il parere favorevole di ARPAE Servizio Territoriale di Parma, assunto al prot. 15545 del 09.11.2023, e allegato alla presente,

nel rispetto dei diritti di terzi e delle normative di settore, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi idrici, con le seguenti prescrizioni:

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza (ing. Ilaria Capelli), tel 0521.313734, e-mail: i.capelli@comune.colorno.pr.it

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**

(Arch. Luca Iselle)

(documento firmato digitalmente)

Al Comune di Colorno
III Settore
PEC:protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

**Oggetto: Rif. Prot.n. 11418/2023 del 18/08/2023. Prat.SUAP n. 455/2023.
Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Ditta SERPO di Zilioli
Mauro insediamento sito in Colorno via Copermio, 42/A.**

Vista la documentazione presentata presso *ARPAE S.T.* in data 18/08/2023 prot. N° 23/142346 e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 02/11/2023 prot. n. 23/186454.

La richiesta riguarda gli scarichi S1 e S2 provenienti dai soli servizi igienici a servizio rispettivamente degli uffici e degli spogliatoi dell'insediamento in oggetto di 3 e 8 abitanti equivalenti. I due punti di scarico (S1 e S2) confluiscono nel corpo idrico ricettore in due punti distinti; e sono serviti da impianti di depurazione distinti come si evince dalla planimetria presentata.

Visti gli elaborati tecnici: questionario relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico, estratto catastale, relazione tecnica, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche degli impianti di depurazione.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (fosso stradale) previo trattamento in 2 fosse Imhoff, 2 degrassatori e 2 filtri batterici anaerobici*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di

depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.

6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Distinti saluti.

Il Tecnico
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del ST
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. n. 23/142346
rif. Sin. 23/31470

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.